



LANDBELL®



# LA LEGGE SUGLI IMBALLAGGI (IL VERPACKUNGSGESETZ) COSA È CAMBIATO?

**AGGIORNAMENTO!**

La legge sugli imballaggi (Verpackungsgesetz (VerpackG)) è entrata in vigore il 1° gennaio 2019. Questa norma implica alcuni **importanti cambiamenti** che andremo ad illustrare qui di seguito.

In Germania il produttore è il distributore che immette sul mercato per la prima volta i prodotti confezionati a scopo commerciale. Quindi a tale categoria appartengono anche importatori o distributori online di altri paesi.

## OBLIGO DI REGISTRAZIONE (§9)

Prima di immettere sul mercato i propri prodotti imballati i produttori sono tenuti a registrarsi presso il organo centrale per la registrazione degli imballaggi (Zentrale Stelle). Senza tale registrazione, è vietato per legge mettere in vendita prodotti imballati per i quali è obbligatoria la partecipazione a un sistema collettivo. I produttori registrati vengono pubblicati sul sito web del organo centrale (Zentrale Stelle) per garantire la piena trasparenza a tutti gli operatori del mercato.

## DELEGA AD UN TERZO (ART. 33)

I distributori che immettono sul mercato imballaggi hanno la possibilità di incaricare terze parte ad adempiere ai loro obblighi. Essi rimangono tuttavia responsabili degli obblighi di conformità. Le terze parti incaricate devono garantire l'affidabilità necessaria. Sono esclusi dalla trasferibilità a terzi gli obblighi di registrazione di cui sopra (§9 VerpackG) e gli obblighi di comunicazione dei dati (§10 VerpackG). Questi possono però essere preparati da consulenti specializzati.

## OBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI (§19)

Oltre alla registrazione, i produttori sono tenuti a trasmettere obbligatoriamente alla Zentrale Stelle (organo centrale) le informazioni sugli imballaggi che sono state generate nell'ambito della partecipazione al sistema. Ciò vale anche per eventuali modifiche alle singole voci. Devono essere forniti almeno i seguenti dati:

// Numero di registrazione

// Tipo di materiale e volume degli imballaggi utilizzati

// Nome del sistema collettivo al quale se partecipa

// Periodo di tempo per il quale è stata effettuata la partecipazione a un sistema

A differenza della dichiarazione di completezza, non esistono delle soglie minime per questo obbligo di notifica. Proprio per questo motivo, anche i distributori di piccole quantità sono tenuti a comunicare i loro dati al organo centrale (Zentrale Stelle) come sopra indicato. Poiché i sistemi devono trasmettere i dati immessi anche al organo centrale (Zentrale Stelle), è possibile effettuare un semplice controllo incrociato dei dati. Ciò garantisce un elevato grado di trasparenza.



**+** PUBBLICAZIONE ONLINE DELLA REGISTRAZIONE DI TUTTI I DISTRIBUTORI  
TRAMITE LA ZENTRALE STELLE (ORGANO CENTRALE) = ASSOLUTA TRASPARENZA



## LA ZENTRALE STELLE (ORGANO CENTRALE) (§§24-30)

Il VerpackG (legge sugli imballaggi) prevede la creazione di una cosiddetta **Zentrale Stelle (organo centrale)**. Il 28 giugno 2017 produttori, distributori e gruppi di interesse da essi sostenuti fondarono ufficialmente la "Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister" (fondazione dell'organo centrale del registro degli imballaggi) con sede a Osnabrück. I sistemi e gestori di soluzioni settoriali sono tenuti a partecipare al suo finanziamento in base alla loro rispettiva quota di mercato. L'organo centrale (Zentrale Stelle) può esercitare poteri pubblici e, in quanto istituzione neutrale, contribuisce ad aumentare l'efficienza delle misure di esecuzione dei servizi ed a rafforzare la pluralità di operatori. L'organo centrale (Zentrale Stelle) è soggetta alla supervisione tecnica dell'Umweltbundesamt (ufficio federale dell'ambiente).

**Tra i compiti più importanti della Zentrale Stelle (organo centrale) vi sono:**

// **La registrazione dei produttori e la conseguente pubblicazione nel portale**

// **La raccolta e la verifica delle comunicazioni dei dati dei produttori e dei sistemi**

// **La verifica delle dichiarazioni di completezza inserite**

// **La verifica delle certificazioni sul flusso annuale presentate dai sistemi**

// **Lo sviluppo di uno standard minimo per la misurazione della capacità di riciclo degli imballaggi (d'intesa con l'Umweltbundesamt (ufficio federale dell'ambiente))**

// **Il calcolo delle quote di mercato per i sistemi**

// **La classificazione degli imballaggi come "la partecipazione obbligatoria a un sistema"**

// **La verifica delle soluzioni settoriali**

// **L'inserimento di periti e altri incaricati alla verifica in un apposito registro pubblico**

// **L'aggiornamento delle linee guida dettate dalla Zentrale Stelle (organo centrale)**

## CREAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTRIBUTO BASATO SU CRITERI ECOLOGICI (§21)

Al momento di stabilire l'importo del contributo, i sistemi sono tenuti a prendere in considerazione anche dei criteri ecologici. Questi cosiddetti «contributi diversificati» sono pensati per incoraggiare i produttori a utilizzare materiali d'imballaggio che siano costituiti (parzialmente) da materiali riciclati o che possano essere riciclati in percentuale elevata. I criteri utilizzati vengono elaborati del organo centrale (Zentrale Stelle) sotto la supervisione dell'Umweltbundesamt (ufficio federale dell'ambiente) Per quanto riguarda i dettagli relativi ai contributi diversificati, ad oggi vi sono ancora vari punti da chiarire.

## REQUISITI PER IL RIUTILIZZO PIÙ ELEVATI (§16)

A partire dal 1° gennaio 2019 i requisiti per il riutilizzo degli imballaggi sono stati inaspriti e dal 1° gennaio 2022 saranno ulteriormente aumentati. In media annuale, i sistemi sono tenuti a destinare almeno al riutilizzo o al riciclaggio le seguenti percentuali degli imballaggi:

MATERIALE	IN PASSATO	DAL 2019	DAL 2022
Vetro	75%	80%	90%
Carta, cartoncino, cartone	70%	85%	90%
Metalli ferrosi	70%	80%	90%
Alluminio	60%	80%	90%
Imballaggio in cartone per bevande	60%	75%	80%
Altri imballaggi composti	60%	55%	70%
Materie plastiche (riutilizzo del materiale)	36%	58,5%	63%

## NOVITÀ E MODIFICHE NELLE DEFINIZIONI (§3)

La nuova legge sugli imballaggi ridefinisce alcuni concetti:

// **Gli imballaggi a partecipazione obbligatoria a un sistema vengono definiti come imballaggi di vendita e sovrainballaggi contenenti un bene. Dopo il loro utilizzo rimangono al consumatore come rifiuto e per questo motivo devono essere assoggettati ad un contributo al 100%. A differenza della vecchia VerpackV (ordinanza sugli imballaggi), gli imballaggi non devono più necessariamente rimanere come rifiuto al consumatore finale per risultare a partecipazione obbligatoria a un sistema.**

// **In futuro, i sovrainballaggi saranno equiparati agli imballaggi di vendita**

// **Gli imballaggi per spedizioni vengono adesso univocamente considerati come imballaggi di vendita e non possono avere quindi una concessione gratuita.**

// **Per quanto riguarda la classificazione degli imballaggi, è necessario fare riferimento al catalogo per imballaggi a partecipazione obbligatoria a un sistema del organo centrale (Zentrale Stelle).**

**SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL VERPACKUNGSGESETZ (LEGGE SUGLI IMBALLAGGI)**